

DECRETO RILANCIO

INTERVENTI A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO AGRICOLA E LAVORATORI DIPENDENTI - DPL19.05.2020 N.34

A cura di Michele Eccher Responsabile Paghe e Lavoro

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO (DPC 17.05.020 n. 33)

A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

- a) Stati membri dell'Unione Europea;
- b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
- c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- d) Andorra, Principato di Monaco;
- e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di riportati sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Per la Provincia di Bolzano, con apposita ordinanza del Presidente della Provincia Arno Kompatscher questo è già possibile dal 19 di maggio 2020.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Permane l'obbligo di accordo per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.

Il periodo di 9 settimane di cassa integrazione in deroga fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 viene incrementato di ulteriori 5 settimane per i soli datori di lavoro ai quali siano state interamente già autorizzate le prime 9.

La misura è estesa anche ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.

È riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di cassa integrazione in deroga per periodi decorrenti di 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Tale ulteriore periodo non è però di immediata esigibilità in quanto subordinato a risorse che, pur accantonate, dovranno essere rese disponibili all'INPS, tramite apposito decreto del Ministro del lavoro da emanarsi entro il 31 agosto 2020.

Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo modalità stabilite dall'Istituto e dalle Province.

Le domande per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, per periodi successivi alle prime 9 settimane di sospensione, sono inoltrate dai datori di lavoro direttamente all'INPS, e non alle Regioni.

In fase di prima applicazione la domanda potrà essere trasmessa decorsi 30 giorni a far data dal 19 maggio 2020, mentre a regime andrà trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione, ovvero, per il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto a cura dell'INPS, entro 15 giorni dall'inizio della sospensione unitamente ai dati necessari per il calcolo della prestazione (questo consentirà all'Istituto di erogare in tempi brevi una prima anticipazione a favore del lavoratore).

Tutte le domande di integrazione salariale previste (CIGO, assegno ordinario FIS, CISOA) per le quali sia stato richiesto il pagamento diretto, devono attendere comunque uno specifico intervento chiarificatore da parte dell'Inps per l'effettiva operatività.

Nel decreto vengono stabilite le scadenze di presentazione delle domande in base ai periodi richiesti di sospensione:

- per i periodi di sospensione dell'attività che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine ultimo di invio è fissato per la presentazione della domanda sarà il 31 maggio 2020
- per i periodi di sospensione successivi il termine ultimo è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione

Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Inoltre, e ancora più importante, i periodi di trattamento concessi per un periodo massimo di 90 giorni per sospensioni intervenute dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020 sono considerati sempre con causale Covid-19

CONGEDI E BONUS PER ASSISTERE FIGLI MINORI

Il congedo concesso per assistere i figli minori fino a 12 anni viene incrementato fino ad un massimo di 30 giorni, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, alle medesime condizioni già stabilite dall'art. 23 del DL 18/2020 (indennizzato al 50% da INPS). Pertanto, chi ha già fruito di 15 giorni ne ha a disposizione altri 15.

Il limite di età per il congedo non indennizzato è fruibile per i figli minori di anni 16 (prima era per figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni).

Il bonus baby-sitting viene elevato da 600 a 1.200 euro e può essere utilizzato, in alternativa, anche per i centri estivi.

PERMESSI RETRIBUITI LEGGE. 104

Vengono concessi, a titolo di permessi retribuiti ex art. 33 L 104, ulteriori complessivi dodici giorni usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Viene spostato dal 30 aprile al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo di quarantena o di sorveglianza domiciliare dei lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e del comperto.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Viene portato da 60 giorni a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

E' fatto obbligo ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19.

Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale per l'emergenza COVID-19, può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, con tariffe che sanno definite da un decreto interministeriale da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

Viene statuito che, l'inidoneità alla mansione accertata come sopra detto, non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

NUOVE INDENNITÀ

Viene previsto che per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 delle indennità di cui:

- art. 28 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18 indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (coltivatori diretti,coadiuvanti CD e IAP)
- art. 30 del DL 18/2020 indennità lavoratori del settore agricolo (OTD agricoli)

è erogata, anche per il mese di aprile 2020, l'indennità che non concorre alla formazione del reddito, nella misura rispettivamente di 600 euro e 500 euro, fermi i requisiti già previsti.

Qualora i suddetti soggetti appartenessero a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza il cui valore fosse inferiore all'indennità, quest'ultima non verrà erogata ma il reddito di cittadinanza verrà integrato, fino al raggiungimento dell'indennità stessa.

Quanto sopra per converso determina che qualora il reddito di cittadinanza fosse di valore pari o superiore a quello dell'indennità, sarà precluso l'accesso alla misura per il mese di aprile.

Per quanto attiene alle indennità relative al mese di marzo per Coltivatori Diretti, coadiuvanti CD, IAP e OTD agricoli, decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto i decade dalla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo qualora non fosse già stata richiesta.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI

Il decreto prevede un'indennità a favore dei collaboratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, sono in possesso di un valido rapporto di lavoro domestico, in regime di non convivenza, con orario superiore a 10 ore settimanali. Ai fini del raggiungimento della soglia delle 10 ore è possibile cumulare più rapporti di lavoro che comunque devono sussistere alla data del 23 febbraio 2020.

L'indennità è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 e non è soggetta a tassazione.

Misura

Indennità mensile per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 500 euro per ciascun mese

Domanda

Da presentare a cura dell'interessato all'INPS anche per il tramite degli istituti di Patronato. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e non adotta altri provvedimenti concessori al suo raggiungimento.

Per l'operatività dell'istituto occorrerà attendere la circolare dell'Istituto.

PROMOZIONE DEL LAVORO AGRICOLO DA PARTE DI PERCETTORI NASPI O CIG

La disposizione, ad esclusivo beneficio dei lavoratori, prevede la possibilità di assunzione presso un datore di lavoro agricolo senza perdita o decurtazione delle prestazioni percepite a titolo di ammortizzatori sociali con sospensione a zero ore, NASPI e DIS-COLL o di reddito di cittadinanza a condizione che:

- Il contratto a termine non superiori i 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30;
- L'importo non superi i 2.000 euro per l'anno 2020.

Il percettore del reddito di cittadinanza per tali assunzioni è dispensato dal comunicare all'INPS il nuovo rapporto.

EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO

Si tratta di una misura particolare, diversa dalle precedenti sanatorie in quanto integra, in un unico articolo, sia una misura di emersione del lavoro nero (a prescindere dalla nazionalità del lavoratore e quindi effettuata dal datore di lavoro) che una misura di regolarizzazione della posizione del cittadino extracomunitario non necessariamente legata alla presenza di un rapporto di lavoro irregolarmente instaurato (e quindi azionata dall'extracomunitario stesso).

Sarà comunque necessario attendere, proprio per la singolarità della misura, l'emanazione delle circolari esplicative dei Ministeri competenti per avere certezze su alcuni passaggi controversi della misura.

In linea generale, per quanto sia dato al momento comprendere, la procedura prevede:

Chi può accedere

1. Datori di lavoro italiani - comunitari - extracomunitari con permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, per:

- a) regolarizzare un rapporto di lavoro (in nero) con lavoratori extracomunitari non regolarmente presenti sul territorio nazionale
- b) regolarizzare un rapporto di lavoro (in nero) con lavoratori comunitari o italiani
- c) avviare un nuovo rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari non regolarmente presenti sul territorio nazionale

2. Cittadino extracomunitario per regolarizzare la propria posizione

Soggetto destinatario dell'istanza di emersione/regolarizzazione

In base alla diversa tipologia di soggetti che avviano la procedura (datore di lavoro – cittadino extracomunitario) e delle necessità da soddisfare (emersione – regolarizzazione) sono differenti anche i soggetti a cui va indirizzata l'istanza, ovvero:

- Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.) in caso di regolarizzazione di un rapporto di lavoro (in nero) con lavoratori extracomunitari non regolarmente presenti sul territorio nazionale , avvio di nuovo rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari non regolarmente presenti sul territorio nazionale ,
- INPS in caso di regolarizzazione di un rapporto di lavoro (in nero) con lavoratori comunitari o italiani (modello 1. b)
- Questore in caso di cittadino extracomunitario che intenda regolarizzare la propria posizione senza disporre di alcuna proposta di lavoro.

Se il datore di lavoro assume il lavoratore che si è appena regolarizzato direttamente in Questura e possiede un permesso di soggiorno temporaneo, il datore di lavoro procede alla normale assunzioni e non è tenuto ne alla trasmissione allo Sportello Unico Immigrazione né ad effettuare alcun versamento.

Siamo invece in attesa di chiarimenti dai Dicasteri competenti in merito ad un'ulteriore fattispecie che è quella di un datore di lavoro che occupa in nero un lavoratore extracomunitario ancorché in possesso di permesso di soggiorno che consente la prestazione lavorativa. In questo caso infatti non è chiaro se l'istanza di emersione debba essere inoltrata allo Sportello Unico piuttosto che all'INPS.

Presentazione istanze

Le relative istanze dovranno essere presentate dagli interessati, ai soggetti sopra indicati dal 1° giugno 2020 al 15 luglio 2020.

La presentazione delle istanze consente da subito lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

Costo di procedura

Per i datori di lavoro è previsto un costo di 500 euro per lavoratore ed il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Pur in mancanza di precisazioni in tal senso, deve ritenersi che tali importi siano dovuti solo per i casi relativi all'emersione di lavoratori in nero, sia italiani che comunitari o stranieri.

Per il cittadino extracomunitario che intenda regolarizzare la propria posizione il costo sarà di 130 euro.

Settori ammessi

Da tenere nella dovuta considerazione che potranno avere accesso alle procedure solo i datori di lavoro agricoli e domestici ovvero, secondo la formula utilizzata nel decreto i seguenti settori di attività;

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per se' stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza (badanti);
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).

Requisiti lavoratore extracomunitario

Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro o per l'emersione di un rapporto irregolare, il cittadino extracomunitario deve:

- essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima del 8 marzo 2020 e non deve aver lasciato l'Italia dopo tale data.

in alternativa deve dimostrare di aver soggiornato in Italia precedentemente al 8 marzo 2020 (dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 68/2007 ovvero altra documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici) e non deve aver lasciato l'Italia dopo tale data.

Per regolarizzare la propria posizione ed ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi, il cittadino extracomunitario deve:

- disporre di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno
- risultare presente in Italia alla data del 8 marzo 2020
- non deve aver lasciato l'Italia dopo 8 marzo 2020

deve aver svolto, e poterlo dimostrare, attività di lavoro antecedentemente al 31/10/2019 in agricoltura o come lavoratore domestico

Il permesso di soggiorno temporaneo, consentirà all'extracomunitario di svolgere lavoro subordinato solo ed esclusivamente nel settore agricolo o domestico.

Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato in essere ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori agricolo o domestico (anche se terminata antecedentemente alla scadenza del permesso temporaneo), il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e da quel momento gli sarà consentita l'assunzione in qualsiasi settore.

Preclusioni di accesso

Inoltre, non possono accedere alla misura:

Datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per:

favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art.600 del codice penale;

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

Cittadini extracomunitari

nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione.

che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato

Per entrambi i soggetti (datori di lavoro e cittadini extracomunitari) ricorrendo quanto sopra, in caso di presentazione dell'istanza, non sono in ogni caso sospesi gli eventuali procedimenti penali in corso.

Sospensione procedimenti penali/amministrativi e revoca degli stessi

Fino alla conclusione dell'iter avviato con la presentazione delle istanze, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Solo alla positiva conclusione dell'iter della istanza, e quindi nel caso del datore di lavoro l'assunzione, si avrà l'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro e/o del cittadino extracomunitario.

Altro di interesse

Restano fuori dal provvedimento, e saranno oggetto di specifico Decreto Interministeriale che verrà emanato entro dieci giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge in commento, alcune questioni rilevanti:

1) la durata del contratto di lavoro

2) le modalità di misura della capacità economica del datore di lavoro demandata all'Ispettorato territoriale del lavoro

3) la documentazione idonea a comprovare la pregressa attività lavorativa svolta nel settore agricolo o domestico (solo per extracomunitari)

4) il contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale (solo per emersione rapporti in nero)

5) la natura delle cause di forza maggiore non imputabili al datore che non abbiano consentito di portare a conclusione la procedura, anche ai fini della sospensione/archiviazione dei procedimenti penali e/o amministrativi

Quanto ai punti 1) e 2) che precedono sono già in corso contatti con i Ministeri competenti affinché vengano acquisiti, con riferimento al settore agricolo, i parametri già riconosciuti validi in precedenti provvedimenti di sanatoria ovvero:

1) durata del contratto di lavoro:

“Garanzia di un numero minimo di giornate annue pari a 160 rispetto alle 312 lavorabili in un anno e con garanzia di occupazione mensile minima di almeno 10 giornate”

2) capacità economica datore di lavoro agricolo:

“Per l'imprenditore agricolo è possibile fare riferimento ad indici di capacità economica di tipo analitico con rinvio ad altri ambiti tributari. Tali elementi potrebbero essere ricavati dai dati risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.”

“Premesso quanto sopra, si ritiene che il criterio di valutazione del reddito individuato per la valutazione delle domande di emersione dal lavoro irregolare per i titolari di aziende agricole possa essere esteso a tutte le procedure di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione che richiedono la valutazione del reddito ai fini del nulla osta all'assunzione di cittadini stranieri.”